

## REGIONE LIGURIA

### LEGGE REGIONALE 30 luglio 2012, n. 23

Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) in attuazione della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, relativa alla prestazione energetica nell'edilizia.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 13 Parte I del 7 agosto 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche all'art. 7 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia)

1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 7 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni e' abrogata.

2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 7 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) svolge attivita' di consulenza tecnico-scientifica alla Regione in materia di prestazione energetica in edilizia;

c-ter) effettua verifiche a campione sulla conformita' dell'attestato di prestazione energetica alle disposizioni regionali vigenti;

c-quater) collabora con la Regione nell'elaborazione di linee guida per l'organizzazione dei corsi di formazione dei soggetti di cui all'art. 30 e nella definizione delle modalita' necessarie per il riconoscimento degli enti formatori;

c-quinquies) effettua l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 30 dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica;

c-sexies) gestisce la banca dati della prestazione energetica degli edifici.».

Art. 2

Modifiche all'art. 8 della l.r. 22/2007

1. Le lettere a), b), c), d), e) del comma 1 dell'art. 8 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono sostituite dalle seguenti:

«a) il rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di impianti per la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica, nei casi previsti dalla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attivita' edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni;

b) il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione alimentati da fonte

fossile;

c) il rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di impianti per la produzione da fonte fossile fino a 300 megawatt di potenza, alle condizioni previste dal PEAR e dal piano di tutela e risanamento della qualita' dell'aria;».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 1 sono disciplinate dalla l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.».

### Art. 3

#### Sostituzione dell'art. 24 della l.r. 22/2007

1. L'art. 24 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

«Art. 24 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) edificio: una costruzione provvista di tetto e di muri, per la quale l'energia e' utilizzata per il condizionamento degli ambienti interni. Sono esclusi dalla definizione di edificio gli immobili la cui destinazione d'uso non comporta il ricorso in modo continuativo ad impianti per il condizionamento degli ambienti interni, ad eccezione delle loro parti eventualmente adibite ad ufficio ed assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico. La Giunta regionale, con propria deliberazione, indica le tipologie degli immobili esclusi;

b) involucro di un edificio: insieme degli elementi integrati di un edificio che ne separano l'interno dall'ambiente esterno o non riscaldato;

c) sistemi tecnici per l'edilizia: impianti tecnologici per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda, l'illuminazione di un edificio o di una unita' immobiliare, o per una combinazione di tali funzioni. Non sono considerati impianti tecnologici per il riscaldamento apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali al focolare degli apparecchi al servizio della singola unita' immobiliare e' maggiore o uguale a 15 kilowatt;

d) unita' immobiliare: la parte, il piano o l'appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati autonomamente;

e) prestazione energetica di un edificio: quantita' di energia necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso ad un uso normale dell'edificio o dell'unita' immobiliare, compresa, in particolare, l'energia utilizzata per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda e l'illuminazione;

f) attestato di prestazione energetica: documento avente i contenuti previsti dal regolamento di cui all'art. 29, in cui figura il valore risultante dal calcolo degli indici della prestazione energetica di un edificio o di singole unita' immobiliari, effettuato seguendo una metodologia adottata in conformita' all'art. 3 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia;

g) banca dati della prestazione energetica: l'insieme degli attestati di prestazione energetica riguardanti gli edifici e le singole unita' immobiliari, trasmessi in via informatica alla Regione dai tecnici abilitati;

h) prescrizioni specifiche: indicazioni di natura tecnica dirette a migliorare la prestazione energetica del sistema edificio-sistema tecnico per l'edilizia o di parti di esso;

i) fabbricati indipendenti: gli edifici dotati o meno di un sistema di riscaldamento separato, non aventi elementi dell'involucro in comune con altri edifici;

j) edifici diruti: gli edifici per i quali sia oggettivamente impossibile determinare una qualsivoglia prestazione energetica in quanto sprovvisti di un involucro definito.

2. Per quanto non previsto al comma 1, si applicano le definizioni individuate dal d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 2 della direttiva 2010/31/UE».

#### Art. 4

##### Sostituzione dell'art. 26 della l.r. 22/2007

1. L'art. 26 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:

«Art. 26 (Requisiti minimi di prestazione energetica). - 1. La progettazione e la realizzazione degli edifici di nuova costruzione e delle opere di ristrutturazione degli edifici deve avvenire in modo da contenere la necessita' di consumo di energia, in relazione al progresso tecnologico ed in modo efficiente rispetto ai costi da sostenere.

2. I requisiti minimi di prestazione energetica e le prescrizioni specifiche, previsti dal regolamento di cui all'art. 29, devono essere rispettati nei seguenti casi:

a) progettazione e realizzazione degli edifici di nuova costruzione;

b) demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti;

c) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro degli edifici;

d) ampliamento volumetrico superiore al 20 per cento dell'edificio esistente, qualora dall'intervento risulti un aumento di superficie utile superiore ai 15 metri quadrati, prevedendo una applicazione limitatamente al solo ampliamento dell'edificio;

e) nuova installazione, sostituzione, modifica o miglioramento di sistemi tecnici per l'edilizia;

f) nuova installazione o sostituzione di elementi di coibentazione termica;

g) nuova installazione, sostituzione totale o parziale dei componenti verticali degli involucri edilizi;

h) rifacimento del manto di copertura dell'edificio;

i) rifacimento dell'intonaco esterno con demolizione dell'esistente fino al vivo della muratura, quando il rifacimento e' esteso almeno a un intero prospetto;

j) ulteriori casi di ristrutturazione parziale dell'edificio indicati nel regolamento di cui all'art. 29.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica alle seguenti categorie edilizie:

a) edifici di interesse storico-artistico vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica implichi un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto;

b) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attivita' religiose; c) fabbricati indipendenti con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati, cosi' come definita dal regolamento di cui all'art. 29.

4. Nel fissare i requisiti minimi di prestazione energetica il regolamento di cui all'art. 29 distingue tra gli edifici gia' esistenti e quelli di nuova costruzione, nonche' tra diverse

tipologie edilizie.

5. I requisiti minimi devono tenere conto delle condizioni generali del clima degli ambienti interni allo scopo di evitare eventuali effetti negativi, quali una ventilazione inadeguata, nonché delle condizioni locali, dell'uso cui l'edificio è destinato e della sua età.

6. I requisiti minimi devono essere efficaci sotto il profilo dei costi rispetto al ciclo di vita economico stimato e sono riveduti a scadenze regolari non superiori a cinque anni e, se necessario, aggiornati in funzione dei progressi tecnici nel settore edile.».

#### Art. 5

##### Sostituzione dell'art. 27 della l.r. 22/2007

1. L'art. 27 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili). - 1. Negli edifici oggetto degli interventi di cui all'art. 26, comma 2, lettere a), b), c), d), deve essere previsto l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze previsti nel regolamento di cui all'art. 29.».

#### Art. 6

##### Sostituzione dell'art. 28 della l.r. 22/2007

1. L'art. 28 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai seguenti:

«Art. 28 (Attestazione energetica degli edifici). - 1. Ogni edificio o unità immobiliare oggetto degli interventi di cui all'art. 26, comma 2, lettere a), b), c), d), deve essere dotato, a cura del costruttore o del proprietario, dell'attestato di prestazione energetica avente i contenuti previsti dal regolamento di cui all'art. 29. L'attestato deve essere conforme al modello allegato al regolamento. Nel caso previsto all'art. 26, comma 2, lettera d), l'attestato di prestazione energetica deve riguardare l'intero immobile.

2. Ogni immobile che non ricada nel campo di applicazione di cui al comma 1 deve essere comunque dotato, all'atto della compravendita o della locazione, di attestato di prestazione energetica.

3. Gli edifici diruti, nonché i fabbricati indicati nell'art. 26, comma 3, lettere a), b), c), non devono essere dotati dell'attestato.

4. La validità dell'attestato di prestazione energetica è di dieci anni. L'attestato, laddove sia necessario esibirlo ai sensi della presente legge, è aggiornato nel caso di effettuazione di uno degli interventi di cui all'art. 26, comma 2, lettere e), f), g), h), i), j).

5. L'attestato di prestazione energetica comprende raccomandazioni per il miglioramento efficace o ottimale in funzione dei costi della prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.

6. Le raccomandazioni che figurano nell'attestato di prestazione energetica riguardano:

a) le misure attuabili per migliorare la classificazione energetica attraverso ulteriori interventi di cui all'art. 26, comma 2, lettere e), f), g), h), i), j), sull'edificio o sui sistemi tecnici per l'edilizia;

b) le misure attuabili per migliorare la classificazione energetica attraverso interventi su singoli elementi edilizi.

7. Le raccomandazioni riportate nell'attestato di prestazione

energetica devono essere tecnicamente fattibili per l'edificio considerato e fornire una stima dei tempi di ritorno o del rapporto costi-benefici rispetto al ciclo di vita economico.

Art. 28-bis (Esibizione e consegna dell'attestato di prestazione energetica). - 1. In caso di offerta in vendita o in locazione di edifici o di unita' immobiliari, l'attestato di prestazione energetica o copia fotostatica dello stesso, deve essere mostrato al potenziale acquirente o al conduttore.

2. In caso di vendita o di locazione di un edificio o di una unita' immobiliare prima della sua costruzione, il venditore o il locatore, in deroga a quanto disposto dal comma 1, fornisce una valutazione della futura prestazione energetica dell'edificio; in tal caso, l'attestato e' rilasciato alla fine della costruzione dell'edificio o dell'unita' immobiliare.

3. L'attestato di prestazione energetica relativo al bene che forma oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso deve essere esibito al notaio all'atto del trasferimento stesso e consegnato contestualmente all'acquirente.

4. Copia fotostatica dell'attestato di prestazione energetica deve essere consegnata al conduttore all'atto della stipulazione del contratto di locazione.

5. In caso di offerta in vendita o in locazione, l'indicatore di prestazione energetica globale che figura nell'attestato dell'edificio o dell'unita' immobiliare deve essere riportato in tutti gli annunci dei mezzi di comunicazione commerciali.

6. L'obbligo di predisporre un attestato viene meno ove sia gia' disponibile un attestato valido rilasciato ai sensi della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002 relativa al rendimento energetico nell'edilizia, e del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 28-ter (Effetti dell'attestato). - 1. L'attestato di prestazione energetica diventa efficace a seguito della trasmissione in via telematica da parte del tecnico abilitato alla banca dati della prestazione energetica degli edifici della Regione Liguria.

2. La Regione rilascia copia dell'attestato con gli estremi dell'avvenuta ricezione.

3. L'attestato e' necessario per accedere agli incentivi di qualsiasi natura, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche delle unita' immobiliari, dell'edificio o degli impianti.

Art. 28-quater (Disciplina per gli enti pubblici). - 1. Gli edifici occupati da enti pubblici e abitualmente frequentati dal pubblico aventi una metratura utile totale di oltre 500 metri quadrati devono essere dotati dell'attestato entro il 31 dicembre 2013. A far data dal 9 luglio 2015 la soglia di 500 metri quadrati e' abbassata a 250 metri quadrati.

2. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1, la Regione provvede tramite ARE Liguria S.p.A., con costi a carico dell'ente inadempiente.

3. Negli edifici di cui al comma 1 l'attestato deve essere affisso in un luogo chiaramente visibile al pubblico.

4. L'obbligo di affissione non si estende alle raccomandazioni contenute nell'attestato.».

#### Art. 7

#### Sostituzione dell'art. 29 della l.r. 22/2007

1. L'art. 29 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

«Art. 29 (Regolamento). - 1. Con regolamento regionale adottato ai sensi dell'art. 50, comma 1, dello Statuto, sono definiti, tra l'altro:

- a) i criteri per il contenimento dei consumi di energia;

- b) la metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici;
- c) i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici o le unita' immobiliari;
- d) le prescrizioni specifiche;
- e) i criteri e le modalita' per la redazione e il rilascio dell'attestato;
- f) le modalita' di svolgimento delle verifiche a campione di cui all'art. 7, comma 2, lettera c-ter);
- g) ulteriori casi di esonero dall'obbligo dell'attestato.».

#### Art. 8

##### Sostituzione dell'art. 30 della l.r. 22/2007

1. L'art. 30 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

«Art. 30 (Tecnici abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica). - 1. L'attestazione di prestazione energetica degli edifici deve essere effettuata in maniera indipendente da tecnici abilitati, cosi' come definiti dalla normativa statale vigente.

2. A tal fine, la Regione istituisce l'elenco dei tecnici abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica, secondo modalita' stabilite con deliberazione della Giunta regionale.».

#### Art. 9

##### Inserimento dell'art. 30-bis della l.r. 22/2007

1. Dopo l'art. 30 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente:

«Art. 30-bis (Contributi alle spese). - 1. Il tecnico abilitato a redigere l'attestato di prestazione energetica e' tenuto a versare un contributo, per ogni attestato redatto, quale partecipazione alle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici. Tale contributo deve essere versato secondo le modalita' indicate nel regolamento di cui all'art. 29.

2. Il mancato pagamento del contributo impedisce la trasmissione in via telematica dell'attestato alla banca dati della prestazione energetica degli edifici della Regione Liguria.

3. L'entita' del contributo e' determinata ed aggiornata dalla Giunta regionale, in misura proporzionale all'ammontare delle spese di cui al comma 1.

4. Il contributo viene riscosso dalla Regione che puo' esercitare tale funzione tramite ARE Liguria S.p.A.».

#### Art. 10

##### Modifica all'art. 31 della l.r. 22/2007

1. Il comma 2 dell'art. 31 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni e' abrogato.

#### Art. 11

##### Modifica all'art. 32 della l.r. 22/2007

1. Al comma 1 dell'art. 32 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: «termici» e' sostituita dalle seguenti: «di riscaldamento e di condizionamento d'aria» e la parola: «nazionale» e' sostituita dalla seguente: «vigente».

#### Art. 12

##### Inserimento dell'art. 32-bis della l.r. 22/2007

1. Dopo l'art. 32 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente:

«Art. 32-bis (Informazione). - 1. La Regione definisce, con proprio provvedimento, le modalita' necessarie per informare i proprietari o i conduttori di edifici o di unita' immobiliari sui diversi metodi che contribuiscono a migliorare la prestazione energetica.

2. In particolare, la Regione definisce, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei proprietari immobiliari e dei conduttori, le modalita' per informare i proprietari o i locatari di edifici sugli attestati di prestazione energetica e sui rapporti di ispezione, le loro finalita' e i loro obiettivi, sulle misure atte a migliorare la prestazione energetica degli edifici in modo economicamente conveniente e, all'occorrenza, sugli strumenti finanziari disponibili per migliorare la prestazione stessa.».

#### Art. 13

##### Modifiche all'art. 33 della l.r. 22/2007

1. Il comma 6 dell'art. 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

«6. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 2 e 3 provvede ARPAL secondo le procedure di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni.».

2. I commi 10 e 11 dell'art. 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono sostituiti dai seguenti:

«10. Qualora il tecnico abilitato rediga l'attestato di prestazione energetica degli edifici o delle unita' immobiliari in modo non conforme alle modalita' individuate dal regolamento di cui all'art. 29, incorre nella sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.500,00. Se l'attestazione comporta l'assegnazione di una classe di efficienza energetica migliore, alla sanzione si aggiungono euro 10,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta calpestabile riscaldata dell'edificio in oggetto, fino ad un massimo di euro 10.000,00. In ogni caso, l'attestato di prestazione energetica redatto in modo non conforme alle modalita' sopra indicate e' inefficace e viene sostituito dall'attestato corretto redatto dal soggetto verificatore.

11. Il progettista che, in fase di avvio del procedimento finalizzato ad ottenere il titolo abilitativo per interventi edilizi o in fase di presentazione di successive varianti, sottoscrive relazioni tecniche errate in relazione alle prestazioni energetiche dell'edificio, incorre nella sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00. Qualora tali relazioni risultino non veritiere, incorre nella sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 7.000,00. In entrambi i casi, la sanzione e' aumentata del 50 per cento se le relazioni hanno consentito di realizzare interventi altrimenti non ammissibili o di accedere ad agevolazioni.

11-bis. Il direttore dei lavori che consente la realizzazione dell'intervento in modo non conforme a quanto indicato nel progetto causando un peggioramento della prestazione energetica dichiarata nel titolo abilitativo o in successive variazioni incorre nella sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00. Nella stessa

sanzione ridotta al 50 per cento incorre il committente. Se la non conformita' comporta prestazioni energetiche inferiori anche ai requisiti minimi stabiliti dal regolamento, la sanzione e' raddoppiata e il Comune provvede a ordinare l'adeguamento degli interventi realizzati o in corso di realizzazione.

11-ter. L'esecutore dei lavori che esegue le opere in modo non conforme agli elaborati tecnici o alle relazioni di progetto incorre nella sanzione prevista per il direttore dei lavori.

11-quater. L'alienante a titolo oneroso che non ottempera agli obblighi di cui all'art. 28-bis, commi 2 e 3, incorre nella sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

11-quinquies. Il locatore che non ottempera all'obbligo di cui all'art. 28 bis, commi 2 e 4, incorre nella sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00.

11-sexies. Il professionista che rilasci una valutazione di cui all'art. 28-bis, comma 2, che comporti l'assegnazione di una classe di efficienza energetica migliore di quella derivante dall'analisi del titolo abilitativo, incorre nella sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 15.000,00.

11-septies. Nel caso di sanzione a carico del progettista, del direttore dei lavori o del tecnico abilitato, l'ente accertatore provvede a darne comunicazione all'ordine, collegio o associazione professionale di appartenenza. L'applicazione della sanzione a carico del tecnico abilitato comporta la sospensione per tre mesi dell'attivita' di attestatore. La reiterazione della sanzione per lo stesso o per un altro motivo comporta la sospensione dell'attivita' di attestatore per un anno qualora le violazioni vengano commesse nell'arco di tre anni. Le modalita' e i criteri per l'irrogazione della sospensione sono definiti dal regolamento di cui all'art. 29.

11-octies. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 10, 11-quater, 11-quinquies, 11-sexies, 11-septies competono alla Regione, che puo' esercitare tali funzioni tramite ARE Liguria S.p.A. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 11, 11-bis e 11-ter competono ai Comuni.

11-nonies. Al fine di consentire la verifica sull'effettivo rispetto delle disposizioni in materia di rilascio dell'attestato di prestazione energetica, in relazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unita' immobiliari, il notaio a cui non e' stato esibito, anche giustificatamente, l'attestato o la valutazione di cui all'art. 28-bis, comma 2, segnala il fatto alla Regione, inviando, entro trenta giorni dalla registrazione, copia conforme all'originale dell'atto dallo stesso ricevuto o autenticato.».

3. Il comma 14 dell'art. 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni e' abrogato.

4. Il comma 15 dell'art. 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «15. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della l.r. 45/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.».

5. Dopo il comma 15 dell'art. 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto il seguente: «15-bis. Le risorse finanziarie derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di competenza regionale sono utilizzate per incentivare il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, delle unita' immobiliari e dei sistemi tecnici per l'edilizia.».

#### Art. 14

#### Modifiche all'art. 35 della l.r. 22/2007

1. Dopo il comma 2-bis dell'art. 35 della l.r. 22/2007 e



successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:  
«2-ter. Nelle more di approvazione del regolamento di cui all'art. 29, ARE Liguria S.p.A. effettua le verifiche a campione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c-ter), sugli attestati esistenti, sulla base del regolamento regionale vigente.

2-quater. Fino a quando restano in vigore le disposizioni di cui al punto 9 dell'allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) puo' essere utilizzata l'autodichiarazione del proprietario ivi prevista.».

Art. 15  
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione:

1) degli articoli 9 e 12, si provvede con la seguente variazione, in termini di competenza e di cassa:

Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2012

TITOLO III «Entrate extratributarie»

CATEGORIA 3.1. «Proventi e corrispettivi da beni e servizi»

U.P.B. 3.1.1.«Concorsi nelle spese sostenute dalla Regione»

Aumento di euro 400.000,00

Stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2012

U.P.B. 4.116 «Energia»

Aumento di euro 400.000,00

2) dell'art. 13, si provvede con la seguente variazione, in termini di competenza e di cassa: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2012

TITOLO III «Entrate extratributarie»

CATEGORIA 3.1. «Proventi e corrispettivi da beni e servizi»

U.P.B. 3.1.2. «Proventi derivanti da infrazioni a norme e regolamenti»

Aumento di euro 50.000,00

U.P.B. 4.216 «Energia»

Iscrizione di euro 50.000,00.

Stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2012.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addi' 30 luglio 2012

BURLANDO